



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 febbraio 2011
(OR. it)**

6812/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0035 (NLE)**

**ENV 112
ENT 36
ONU 19**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	17 febbraio 2011
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla quinta riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica dell'allegato A

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 67 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.2.2011
COM(2011) 67 definitivo

2011/0035 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del [...]

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla quinta riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica dell'allegato A

RELAZIONE

La Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti¹ (POP) è stata adottata nel maggio 2001 al termine di tre anni di negoziati svolti nell'ambito del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP). L'Unione europea e i suoi Stati membri² sono parti della Convenzione³ le cui disposizioni sono state recepite nella legislazione dell'Unione europea dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE⁴ (nel prosieguo "regolamento POP").

L'obiettivo generale della Convenzione di Stoccolma è proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP). La Convenzione fa esplicitamente riferimento all'approccio di precauzione illustrato al principio 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992. Questo principio è reso operativo nell'articolo 8 che stabilisce le regole relative all'inclusione di sostanze chimiche supplementari negli allegati della Convenzione.

La produzione e l'utilizzazione delle nove sostanze chimiche la cui produzione è intenzionale e che originariamente erano state inserite nell'allegato A della Convenzione di Stoccolma (aldrina, clordano, dieldrina, endrina, eptacloro, esaclorobenzene, mirex, toxafene e PCB) sono vietate, eccetto nel caso di deroghe specifiche o generiche. Inoltre la produzione e l'utilizzazione del DDT, un pesticida ancora utilizzato in molti paesi in via di sviluppo per lottare contro la malaria e altri vettori di malattie, sono oggetto di rigide restrizioni, come precisato nell'allegato B della Convenzione di Stoccolma. Infine tre sostanze (PCDD/PCDF, HCB e PCB) che possono essere prodotte ed emesse involontariamente sono incluse nell'allegato C. Tali sostanze originali sono state integrate con l'aggiunta di nove sostanze supplementari (otta-BDE commerciale, penta-BDE commerciale, PFOS, clordecone, esabromobifenile, alfa-esaclorocicloesano, beta-esaclorocicloesano, lindano e pentaclorobenzene), aggiunte agli allegati mediante le decisioni adottate in occasione della quarta Conferenza delle parti nel maggio 2009.

In occasione della quinta Conferenza delle parti dell'aprile 2011, si dovrà adottare una decisione al fine di aggiungere all'allegato A della Convenzione di Stoccolma una nuova sostanza (endosulfano), nominata nel 2007 dall'Unione europea.

1. AGGIUNTA DI NUOVE SOSTANZE POP NEGLI ALLEGATI DELLA CONVENZIONE

Conformemente all'articolo 8 della Convenzione, le parti possono presentare al segretariato proposte di inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. Il segretariato verifica se la proposta contiene le informazioni necessarie. Qualora la proposta risultasse soddisfacente, sarà trasmessa al comitato di esame degli inquinanti organici persistenti, che la esaminerà tenendo in considerazione tutte le informazioni fornite. Quando il comitato decide che la proposta soddisfa i criteri, procede a un nuovo esame della proposta ed elabora un progetto di descrizione dei rischi.

¹ http://www.pops.int/documents/convtext/convtext_en.pdf

² Tre Stati membri non hanno ancora ratificato la Convenzione (Irlanda, Italia e Malta).

³ GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.

⁴ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

Se nell'ambito del riesame si giunge alla conclusione che la sostanza chimica, a causa della sua propagazione a largo raggio nell'ambiente, può avere effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente che giustificano l'adozione di misure a livello mondiale, la proposta prosegue il suo *iter* e viene effettuata una valutazione della gestione dei rischi; questa comprende un'analisi delle eventuali misure di controllo. Su questa base, il comitato di esame raccomanda alla Conferenza delle parti di prevedere o no l'inclusione della sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. La decisione finale è adottata dalla Conferenza delle parti.

2. REGOLE APPLICABILI ALLE MODIFICHE DEGLI ALLEGATI A, B E/O C

A norma dell'articolo 22 della Convenzione, qualsiasi modifica degli allegati A, B e C è decisa dalla Conferenza delle parti ed entra in vigore un anno dopo la data della notifica da parte del depositario, dell'adozione delle modifiche degli allegati A, B e/o C, salvo per le parti che hanno notificato la loro opposizione a questa modifica dell'allegato.

3. LA SOSTANZA E IL DIRITTO DELL'UE

L'endosulfano è stato oggetto di una decisione di non iscrizione nella direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Tutte le sostanze che saranno iscritte negli allegati A, B e/o C della Convenzione di Stoccolma⁵ dovranno essere incluse nel regolamento POP, per garantire che la legislazione attuata dall'Unione europea sia conforme agli impegni internazionali che questa ha assunto. Oltre a imporre restrizioni su alcune sostanze, gli strumenti internazionali prevedono obblighi di rendicontazione che figurano anche nel regolamento. Pertanto, per continuare a monitorare in maniera gestibile il rispetto da parte dell'UE dei suoi impegni internazionali e garantire una rendicontazione coerente, è opportuno aggiungere l'endosulfano nell'opportuno allegato del regolamento, anche se è oggetto di restrizioni parziali a norma di un altro strumento dell'Unione europea.

4. LE RACCOMANDAZIONI DEL COMITATO D'ESAME SUI POP

In occasione della quinta riunione dell'ottobre 2010 il comitato ha deciso di raccomandare l'iscrizione dell'endosulfano tecnico (N. CAS: 115-29-7), dei relativi isomeri (N. CAS: 959-98-8 e N. CAS: 33213-65-9) e del solfato di endosulfano (N. CAS: 1031-07-8) nell'allegato A della Convenzione, con deroghe specifiche nonché la presentazione di tale raccomandazione alla COP per trattamento nella riunione del 25-29 aprile 2011, conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, della Convenzione.

La Conferenza delle parti può decidere in merito a eventuali deroghe temporanee per talune parti, al fine di consentire un'eliminazione graduale dell'endosulfano, dei relativi isomeri e del solfato di endosulfano.

⁵ Lo stesso vale per le sostanze aggiunte negli allegati I, II e/o III del protocollo UNECE sui POP.

5. LA POSIZIONE DELL'UE

Alla luce di quanto esposto, nel corso della quinta Conferenza delle parti alla Convenzione di Stoccolma è opportuno che l'Unione europea sostenga l'adozione della modifica di detta Convenzione, mediante l'iscrizione dell'endosulfano tecnico, dei relativi isomeri e del solfato di endosulfano nell'allegato A.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del [...]

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla quinta riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica dell'allegato A

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione⁶,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 191 del trattato, uno degli obiettivi della politica ambientale dell'Unione europea è la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello mondiale.
- (2) Il 16 novembre 2004 l'Unione europea ha ratificato la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito "la Convenzione") con l'adozione della decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti⁷.
- (3) L'Unione europea ha recepito gli obblighi della Convenzione nel diritto dell'Unione con il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE⁸ (di seguito denominato "regolamento POP").
- (4) L'Unione europea attribuisce particolare importanza alla necessità di ampliare gradualmente gli allegati A, B e/o C della Convenzione inserendovi nuove sostanze che rispondono ai criteri stabiliti per determinare le sostanze POP, tenuto conto del principio di precauzione, al fine di conseguire l'obiettivo della Convenzione e ottemperare all'impegno assunto da tutti i governi al vertice di Johannesburg nel 2002 per ridurre al minimo gli effetti negativi delle sostanze chimiche entro il 2020.

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.

⁸ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

- (5) A norma dell'articolo 22 della Convenzione, qualsiasi modifica degli allegati A, B e C della Convenzione è decisa dalla Conferenza delle parti (COP) ed entra in vigore un anno dopo la data della notifica da parte del depositario dell'adozione delle modifiche, salvo per le parti che hanno notificato la loro opposizione a tale modifica.
- (6) In seguito alla nomina dell'endosulfano ricevuta dall'Unione europea nel 2007, il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti istituito a norma della Convenzione ha concluso i lavori su tale sostanza. Detto comitato ha concluso che l'endosulfano soddisfa i criteri della Convenzione. La prossima Conferenza delle parti della Convenzione deciderà in merito all'iscrizione dell'endosulfano tecnico, dei relativi isomeri e del solfato di endosulfano nell'allegato A della Convenzione. È possibile richiedere deroghe specifiche (deroghe temporanee per talune parti) l'UE deve essere in grado di rispondere a tali richieste nel corso della COP5.
- (7) L'endosulfano è disciplinato dalla decisione della Commissione, del 2 dicembre 2005, concernente la non iscrizione dell'endosulfano nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁹ e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva¹⁰.
- (8) La modifica dell'allegato A della Convenzione in merito all'endosulfano tecnico, ai relativi isomeri e al solfato di endosulfano, richiede modifiche del regolamento POP. A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del suddetto regolamento, quando una sostanza è aggiunta agli elenchi della Convenzione, gli allegati del regolamento possono essere modificati secondo le normali procedure del comitato di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.
- (9) È opportuno sostenere la modifica dell'allegato A.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Alla quinta riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma, la Commissione sosterrà, a nome dell'Unione europea, l'adozione della modifica della Convenzione di Stoccolma mediante l'iscrizione dell'endosulfano nell'allegato A.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il presidente
[...]*

⁹ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

¹⁰ GU L 317 del 3.12.2005, pag. 25.